



Financial

Multiattiva 2002



Bipiemme Vita

La Compagnia di Assicurazione di  Banca Popolare di Milano

NOTA INFORMATIVA
(da consegnare al Contraente prima della sottoscrizione della polizza)

L'informativa precontrattuale ed in corso di contratto relativa alle tipologie di polizza di seguito descritte non è soggetta al preventivo controllo da parte dell'ISVAP.

A - INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONI

DENOMINAZIONE SOCIALE, FORMA GIURIDICA E INDIRIZZO

BipiemmeVita S.p.A. è una Società per Azioni con sede legale in Italia, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. 17.3.1994 (G.U. n. 68 del 23/03/1994) esteso con provvedimenti ISVAP n. 1208 del 07/07/1999 (G.U. n. 164 del 15/07/1999) e n. 2023 del 24 gennaio 2002 (G.U. n. 31 del 06/02/2002).
L'indirizzo della sede legale è: Galleria De Cristoforis, 1 - 20122 Milano.

Bipiemme Vita S.p.A. verrà di seguito definita anche come Società.

B - AVVERTENZE PER IL CONTRAENTE

LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTA LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA

Ogni contratto della linea "Financial Multiattiva 2002" qui descritto, è un'assicurazione di tipo unit-linked e, in funzione della tariffa scelta dal Contraente, viene definito come:

- ✓ Assicurazione sulla vita con capitale espresso in quote di fondo di investimento a premio unico (tariffa 21UP1);
oppure
- ✓ Assicurazione sulla vita con capitale espresso in quote di fondo di investimento a premio ricorrente (tariffa 21RZ1).

Le prestazioni di ogni contratto sono espresse in quote di Fondi Interni Assicurativi (di seguito definiti anche come Fondi Interni) appositamente costituiti dalla Società.

Il Contraente, in funzione delle proprie esigenze e valutando attentamente i diversi profili di rischio/rendimento, può scegliere tra sette diversi Fondi Interni, ciascuno dei quali attua una propria specifica politica di investimento.

L'entità delle somme dovute dalla Società al verificarsi degli eventi previsti dal contratto, sono direttamente collegate alle variazioni del valore delle quote di detti Fondi Interni, tali variazioni, a loro volta, dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione.

Poiché sui contratti assicurativi qui descritti la Società non dà alcuna garanzia di rendimento minimo, il Contraente assume in proprio il rischio connesso all'andamento del valore delle quote dei Fondi Interni prescelti in funzione del particolare meccanismo di collegamento delle prestazioni al valore di tali quote.

Il rischio, per quanto concerne i titoli di Stato, i titoli obbligazionari a tasso fisso ed indicizzato ed altri strumenti del mercato monetario che sono caratterizzati da un valore di rimborso, determinato o determinabile in modo oggettivo, è connesso all'affidabilità dell'ente emittente ed alle variazioni dei tassi di mercato.

Il rischio relativo alle quotazioni dei titoli azionari è collegato all'andamento economico-finanziario della Società emittente (con conseguente possibilità di perdita di valore a causa di una negativa situazione aziendale), nonché all'andamento del mercato borsistico che può anche presentare una evoluzione indipendente dal positivo andamento della Società emittente.

Il rischio relativo alla valorizzazione delle quote di O.I.C.R. è collegato all'andamento dei mercati di riferimento (azionari, obbligazionari, monetari) di tali quote.

Si precisa inoltre che per gli investimenti realizzati attraverso il Fondo Financial Global Bond esiste un rischio di cambio in quanto gli investimenti stessi potranno essere effettuati anche in valute diverse dall'Euro.

Si rinvia alla successiva sezione C "Informazioni relative al contratto" in cui sono descritte in dettaglio sia le caratteristiche dei prodotti che le caratteristiche delle prestazioni.

Il Contraente deve valutare con attenzione le conseguenze generalmente negative che comporta l'interruzione

di un contratto in corso, anche se con contestuale stipulazione di un altro contratto presso la stessa o presso un'altra Società in quanto il valore di riscatto potrebbe risultare inferiore all'importo dei premi versati. Al riguardo si raccomanda di leggere attentamente quanto di seguito riportato nella già citata sezione C "Informazioni relative al contratto".

C - INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

1 - PRESTAZIONI DEL CONTRATTO E RELATIVE MODALITÀ DI CALCOLO

(A) Prestazioni in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto.

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale, verrà liquidato ai Beneficiari designati per questa ipotesi, un capitale pari al numero delle quote acquisite moltiplicato per il valore unitario della quota, tale capitale è definibile anche come controvalore delle quote.

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, il controvalore delle quote si determina in base al valore unitario della quota del primo giorno di riferimento utile successivo al ricevimento, da parte della Società, della documentazione prevista dalle Condizioni Contrattuali per questa ipotesi.

(B) Prestazioni in caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale.

In caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale, la Società liquiderà immediatamente ai Beneficiari designati per questa ipotesi, il maggiore tra i seguenti due importi:

- ✓ il controvalore delle quote acquisite, calcolato come descritto nel precedente punto (A);
- ✓ un ammontare pari alla sommatoria dei premi pagati al netto di spese e caricamenti.

In caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza del contratto, il controvalore delle quote si determina in base al valore unitario della quota del primo giorno di riferimento utile successivo al ricevimento, da parte della Società, della documentazione prevista dalle Condizioni Contrattuali per questa ipotesi.

Premesso che, ad eccezione di quanto previsto nell'articolo "Limitazioni ed esclusioni" delle Condizioni Contrattuali, il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato, la Società si riserva comunque la facoltà di accettare tale rischio a suo insindacabile giudizio.

La Società non dà alcuna garanzia di rendimento minimo in quanto l'entità delle somme dovute dalla Società stessa al verificarsi degli eventi previsti dal contratto, sono direttamente collegate alle variazioni del valore delle quote dei Fondi Interni e tali variazioni, a loro volta, dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione.

I rischi finanziari connessi ai contratti qui descritti sono totalmente a carico del Contraente, e di conseguenza è possibile che la prestazione risulti inferiore ai premi versati.

Il valore unitario della quota di ciascuno dei Fondi Interni di seguito descritti verrà pubblicato giornalmente sul quotidiano M. F.. Tale valore è già al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo Interno.

Il valore unitario della quota si ottiene dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno per il numero delle quote afferenti lo stesso Fondo in circolazione nello stesso giorno.

Le operazioni di disinvestimento dei contratti qui descritti vengono effettuate in un giorno predeterminato ossia nella giornata di mercoledì, definito anche giorno di riferimento.

Nel caso in cui il giorno di riferimento fosse un giorno non lavorativo il valore unitario della quota verrà determinato il primo giorno di borsa aperta successivo.

Pertanto, per ogni operazione effettuata nel corso del rapporto contrattuale ai fini della determinazione del valore delle prestazioni assicurate (in caso di vita o decesso dell'Assicurato) occorre fare riferimento a tale giorno di valorizzazione.

2 - FONDI INTERNI A CUI SONO COLLEGATE LE PRESTAZIONI

La Società ha istituito sette Fondi Interni diversi per composizione, con profili di rischio differenziati, allo scopo di soddisfare le diverse esigenze di investimento del Contraente. Il Contraente, al momento della sottoscrizione del contratto, sceglie il Fondo o i Fondi ai quali collegare direttamente le prestazioni contrattuali espresse in quote. Al fine di meglio orientare le scelte del Contraente per ciascun Fondo Interno verranno indicati gli obiettivi ed i profili di rischio cui è esposto il Fondo nonché la stima della sua volatilità media annua, calcolata utilizzando la serie storica, e sulla base di parametri oggettivi solitamente usati per questo tipo di stime. Per volatilità si intende la misurazione della variabilità del prezzo di un prodotto finanziario. **Quanto più uno strumento finanziario è volatile, tanto maggiore è l'aspettativa di guadagni elevati quanto il rischio di perdite.** I premi versati, al netto di spese e caricamenti, possono essere conferiti in più Fondi Interni contemporaneamente a condizione che l'importo da destinare a ciascun Fondo non sia inferiore al 20% del premio investito così come successivamente descritto. I diversi fondi interni, la cui valuta di denominazione è l'euro, investiranno le somme in essi conferite prevalentemente in quote di O.I.C.R.

I Fondi Interni in cui possono essere investiti i premi corrisposti al netto delle componenti di costo sono:

• **FONDO FINANCIAL GEOGRAPHIC AREAS**

La sua composizione è prevalentemente orientata a titoli azionari (non inferiori al 90% del totale dell'attivo) maggiormente rischiosi dei titoli a reddito fisso. L'investimento si propone di conseguire, nel lungo termine, una crescita del capitale conferito, a fronte di una maggiore oscillazione delle quotazioni dei titoli. È la linea indicata per gli investitori che intendano costruirsi un patrimonio futuro beneficiando delle opportunità di crescita offerte nel lungo periodo dai mercati azionari. È indicato per il Contraente che preferisca un asset allocation che tenga conto delle diverse fasi del ciclo economico tra le diverse aree geografiche.

La volatilità media annua stimata è: 14,55%. Il profilo di rischio è: medio alto.

• **FONDO FINANCIAL INDUSTRIAL SECTORS**

La sua composizione è prevalentemente orientata a titoli azionari (non inferiori al 90% del totale dell'attivo) maggiormente rischiosi dei titoli a reddito fisso. L'investimento si propone di conseguire, nel lungo termine, una crescita del capitale conferito, a fronte di una maggiore oscillazione delle quotazioni dei titoli. È la linea indicata per gli investitori che intendano costruirsi un patrimonio futuro beneficiando delle opportunità di crescita offerte nel lungo periodo dai mercati azionari. È indicato per il Contraente che preferisca un asset allocation che, nell'era della globalizzazione dei mercati, sfrutti le tendenze settoriali tra i mercati con un minore interesse alla componente geografica.

La volatilità media annua stimata è: 13,88%. Il profilo di rischio è: medio alto.

• **FONDO FINANCIAL AUDACE**

Fondo bilanciato che presenta una composizione tra titoli azionari (non superiori all'80% del totale) e titoli a reddito fisso, implicando quindi un livello di rischio globalmente inferiore a quello dei fondi azionari puri ma comunque superiore a quello dei due fondi bilanciati seguenti. È una linea indicata per gli investitori che desiderano beneficiare non solo della stabilità dei rendimenti che caratterizzano i mercati obbligazionari, ma anche delle opportunità di rivalutazione offerte dai mercati azionari, realizzando un investimento di medio periodo attraverso una gestione attiva dei due mercati.

La volatilità media annua stimata è: 10,68%. Il profilo di rischio è: medio alto.

• **FONDO FINANCIAL EQUILIBRATO**

Fondo bilanciato che presenta una composizione più equilibrata tra titoli azionari (non superiori al 60% del totale) e titoli a reddito fisso, implicando quindi un livello di rischio globalmente inferiore a quello dei fondi azionari. È una linea indicata per gli investitori che desiderano beneficiare non solo della stabilità dei rendimenti che caratterizzano i mercati obbligazionari, ma anche delle opportunità di rivalutazione offerte dai mercati azionari, realizzando un investimento di medio periodo attraverso una gestione attiva dei due mercati.

La volatilità media annua stimata è: 7,35%. Il profilo di rischio è: medio basso.

• **FONDO FINANCIAL PRUDENTE**

Fondo bilanciato che presenta una composizione più equilibrata tra titoli azionari (non superiori al 40% del totale) e titoli a reddito fisso, implicando quindi un livello di rischio significativamente inferiore a quello dei fondi azionari. È una linea indicata per gli investitori che desiderano beneficiare non solo della stabilità dei rendimenti che caratterizzano i mercati obbligazionari, ma anche delle opportunità di rivalutazione offerte dai mercati azionari, realizzando un investimento di medio periodo attraverso una gestione attiva dei due mercati.

La volatilità media annua stimata è: 4,29%. Il profilo di rischio è: medio basso.

• **FONDO FINANCIAL RISERVA EURO**

Fondo obbligazionario, la cui composizione è orientata verso titoli a reddito fisso, con minore livello sia di rischio che di rendimento atteso rispetto ai titoli azionari la cui percentuale non può essere superiore al 10% del patrimonio del Fondo. È una linea estremamente difensiva, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo valutario.

La volatilità media annua stimata è: 1,31%. Il profilo di rischio è: basso.

• **FONDO FINANCIAL GLOBAL BOND**

Fondo obbligazionario, la cui composizione è orientata verso titoli a reddito fisso, con minore livello sia di rischio che di rendimento atteso rispetto ai titoli azionari la cui percentuale non può essere superiore al 10% del patrimonio del Fondo. È una linea difensiva ma in misura minore rispetto al Fondo precedente, infatti pur rimanendo su un comparto obbligazionario puro, gli investimenti comportano un rischio di cambio essendo effettuati anche in valute estere.

La volatilità media annua stimata è: 2,60%. Il profilo di rischio è: basso.

GRAFICO RELATIVO ALLE PASSATE PERFORMANCE DEI FONDI INTERNI.

(L'andamento passato degli indici non costituisce presupposto per valutazioni in merito alla loro futura evoluzione).





GRAFICO RELATIVO AL PASSATO ANDAMENTO DELLA VOLATILITA' DEI FONDI INTERNI.

(L'andamento passato della volatilità non costituisce presupposto per valutazioni in merito alla loro sua evoluzione).



3 - MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO E DI CONVERSIONE DEL PREMIO IN QUOTE

Il contratto è concluso nel momento in cui la polizza è stata sottoscritta dal Contraente e dalla Società e sia stato corrisposto il relativo premio.

L'assicurazione produce effetti dalle ore 24 del giorno in cui sia stata pagata la rata di premio convenuta. qualora il contratto preveda una data di effetto posteriore, rispetto a quella in cui venga espletata la suddetta formalità, l'assicurazione entra in vigore alla data stessa.

Il pagamento dei premi avverrà attraverso l'addebito del relativo importo sul conto corrente bancario o sul libretto

nominativo di risparmio che il Contraente intrattiene con B.P.M. - Banca Popolare di Milano o sue controllate e partecipate. Nel caso in cui il Contraente concludesse il proprio rapporto con i citati Istituti di Credito, ha comunque il diritto a proseguire il contratto assicurativo continuando a versare i premi residui fino alla scadenza prestabilita del contratto. In questa ipotesi i versamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario e saranno convertiti in quote, secondo le modalità previste al punto seguente, inoltre il Contraente dovrà indicare a quali Fondi Interni dovrà essere imputato il premio. Si considererà quale giorno di ricevimento di ogni versamento quello del relativo accredito sul conto corrente bancario della Società.

Il premio versato, al netto delle spese e dei caricamenti, viene diviso per il valore unitario della quota del Fondo prescelto e determina il numero di quote acquisite.

Per valore unitario della quota si intende il rapporto tra il patrimonio del Fondo, al netto delle spese descritte nel Regolamento dei Fondi, per il numero delle quote del Fondo in circolazione nello stesso giorno.

3.1 - GIORNO DI RIFERIMENTO DELLA VALORIZZAZIONE DELLE QUOTE

Le operazioni di investimento e di disinvestimento connesse ai contratti qui descritti vengono effettuate in un giorno predeterminato definito quale giorno di riferimento.

Per tutti i contratti conclusi dal martedì al lunedì successivo, la valorizzazione delle quote viene effettuata il primo mercoledì successivo alla data di sottoscrizione (Es. sottoscrizioni dal martedì 3 al lunedì 9, valorizzazione mercoledì 11).

Nel corso del rapporto contrattuale la valorizzazione avviene invece ogni mercoledì.

Nel caso in cui il giorno di riferimento fosse un giorno non lavorativo la valorizzazione verrà effettuata il primo giorno di borsa aperta successivo.

Pertanto, per ogni operazione effettuata nel corso del rapporto contrattuale a seguito dell'esercizio delle facoltà concesse al Contraente quali, lo switch, il riscatto o il recesso in caso di ripensamento, nonché ai fini della determinazione del valore delle prestazioni assicurate (in caso di vita o decesso dell'Assicurato) occorre fare riferimento a tale giorno di valorizzazione.

3.1.2 - IL PREMIO E I VERSAMENTI AGGIUNTIVI

A fronte delle prestazioni previste dal contratto per la tariffa **21UP1** è dovuto un premio unico, mentre per la tariffa **21RZ1** è dovuto un premio ricorrente, cioè periodico.

3.1.3 - IL PREMIO E I VERSAMENTI AGGIUNTIVI DELLA TARIFFA 21UP1

L'importo minimo del premio unico è pari a € 5.200,00, incrementabile di € 500,00 o suoi multipli, a cui debbono essere aggiunte le spese di sottoscrizione del contratto di € 51,65.

Inoltre, in qualunque momento, il Contraente ha la facoltà di effettuare versamenti aggiuntivi di importo non inferiore a € 2.600,00 incrementabili di € 500,00 o suoi multipli. Per i premi aggiuntivi non sono previste spese di sottoscrizione.

N.B. Per versamenti uguali o superiori a € 50.000,00, la Società incrementerà del 1%, a favore del Contraente, l'ammontare del premio investito per l'acquisto delle quote del fondo prescelto.

3.1.4 - IL PREMIO E I VERSAMENTI AGGIUNTIVI DELLA TARIFFA 21RZ1

A fronte delle prestazioni previste, ad ogni ricorrenza annuale è dovuto un premio periodico anticipato per tutta la durata del contratto ma comunque non oltre la morte dell'Assicurato. Il premio ricorrente non è frazionabile in rate sub annuali.

L'importo minimo di ogni premio periodico è pari a € 1.600,00 all'anno, incrementabile di € 500,00 o suoi multipli, a cui debbono essere aggiunte le spese di sottoscrizione nella misura di € 15,49.

È facoltà del Contraente variare l'importo dei premi periodici da versare per la residua durata contrattuale con il vincolo che l'ammontare dovuto in ciascun anno non può essere inferiore agli importi minimi stabiliti nel precedente paragrafo, tuttavia il Contraente può sospendere i versamenti in qualsiasi momento e riprenderli ad una qualsiasi ricorrenza annuale successiva a quella di sospensione. La sospensione del pagamento dei premi non comporta alcun tipo di penalizzazione.

Per esercitare tali facoltà il Contraente deve inviare richiesta scritta alla Società con un preavviso di almeno 90 giorni rispetto alla ricorrenza annuale.

Inoltre, in qualunque momento, il Contraente in regola con il pagamento dei premi periodici, ha la facoltà di effettuare versamenti aggiuntivi di importo non inferiore a € 500,00 o suoi multipli, a cui vanno aggiunte le spese, nella misura di € 15,49.

Il Contraente deve, con particolare attenzione valutare, prima della stipulazione, l'impegno che sta assumendo, sia in termini di durata del contratto che di entità del premio.

3.1.5 - COSTI GRAVANTI SUL CONTRATTO E DETERMINAZIONE DEL PREMIO E DEI VERSAMENTI AGGIUNTIVI INVESTITI

Il premio o i versamenti aggiuntivi investiti, che determinano il numero di quote assicurate, si calcolano riducendo il premio lordo corrisposto, dei costi che seguono:

- ✓ spese di sottoscrizione (per la tariffa **21UP1** pari a € 51,65 per il premio unico mentre gli eventuali versamenti aggiuntivi ne sono esenti; per la tariffa **21RZ1** pari a € 15,49 su ogni premio ricorrente e su ogni eventuale versamento aggiuntivo);
- ✓ i caricamenti che sono la parte del premio trattenuta dalla Società per far fronte ai costi relativi all'acquisizione ed alla gestione del contratto ed alla copertura caso morte.
Per tutti i contratti della linea Financial Multiattiva 2002 i caricamenti sono pari al **4,5%** del premio versato al netto delle spese di sottoscrizione.

Si rammenta inoltre che sul premio versato gravano indirettamente anche gli oneri a carico del Fondo Interno illustrati al successivo punto 5.

A titolo meramente esemplificativo si indicano qui di seguito due esempi di calcolo del premio iniziale investito rispettivamente per la tariffa **21UP1** e **21RZ1**:

<i>Premio lordo</i>	<i>Spese di sottoscrizione</i>	<i>Premio netto</i>	<i>Premio investito</i>
€ 5.251,65	€ 51,65	€ 5.200,00	€ 4.966,00

<i>Premio lordo</i>	<i>Spese di sottoscrizione</i>	<i>Premio netto</i>	<i>Premio investito</i>
€ 1.615,49	€ 15,49	€ 1.600,00	€ 1.528,00

La Società provvederà ad inviare una comunicazione al Contraente con la quale saranno fornite informazioni riguardo al premio lordo versato e a quello investito alla data di decorrenza della polizza, al numero di quote attribuite, al loro valore unitario, nonché al giorno cui tale valore si riferisce.

4 - OPZIONI ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO

Il Contraente, entro la data di scadenza del contratto e in caso di vita dell'Assicurato, in luogo della corresponsione della prestazione di capitale, ha la possibilità di scegliere una delle seguenti forme:

- ✓ una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile vita natural durante dell'Assicurato;
- ✓ una rendita annua rivalutabile pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni, e successivamente vitalizia;
- ✓ una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, quella dell'Assicurato e quella di altra persona designata, reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.

Il Contraente può anche scegliere di convertire in una delle suddette rendite solamente parte del capitale liquidabile al termine della durata contrattuale, optando per la immediata corresponsione ai Beneficiari designati della quota di capitale non convertita.

I coefficienti di conversione e le condizioni che regolano le prestazioni di opzione alla scadenza del contratto saranno quelli in vigore alla data di conversione.

Tali richieste devono essere inoltrate alla Società almeno tre mesi prima della data di scadenza del contratto.

5 - SPESE GRAVANTI SUI FONDI INTERNI

Sono a carico del Fondo Interno le seguenti spese:

(a) commissioni di gestione applicate dalla Società, calcolate settimanalmente sul valore patrimoniale di ogni fondo al netto delle spese riportate nel seguente punto (b).

Tali commissioni di gestione sono pari a:

- ✓ all'**1,5%** annuo per il Fondo Financial Geographic Areas e per il Fondo Financial Industrial Sectors;
- ✓ all'**1%** annuo per il Fondo Financial Prudente, per il Fondo Financial Equilibrato e per il Fondo Financial Audace;
- ✓ allo **0,5%** annuo per il Fondo Financial Riserva Euro e per il Fondo Financial Global Bond.

(b) spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo, di pubblicazione del valore delle quote, nonché le spese sostenute per l'attività svolta dalla società di revisione in relazione al giudizio sul rendiconto dei Fondi.

Tali spese, il cui rateo viene imputato al fondo settimanalmente, vengono prelevate dalle disponibilità di quest'ultimo nell'ultimo giorno di ogni mese.

Eventuali tasse ed imposte relative al Fondo saranno a carico del Fondo stesso. I crediti di imposta maturati nel Fondo interno vengono trattenuti dalla Società. La Società non riconoscerà ai Contraenti le eventuali commissioni retrocesse da terzi gestori di O.I.C.R..

Poiché il patrimonio dei Fondi Interni sopra elencati vengono investiti anche in quote di fondi comuni di investimento esterni alla Società, si precisa che fra gli oneri sopra indicati, indirettamente gravano anche quei costi che sono impliciti nei prezzi di acquisizione di tali quote e più precisamente, alla data di redazione della presente nota:

- ✓ le commissioni di gestione a carico di detti fondi comuni di investimento nella misura massima del 2% su base annua;
- ✓ le eventuali commissioni di incentivo, applicate solo su alcuni e subordinate al raggiungimento di un incremento percentuale del valore delle quote nella misura massima dello 0,25% su base mensile.

6 - DURATA DEL CONTRATTO

Per durata del contratto si intende l'arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto, durante il quale sono operanti le garanzie assicurative.

La durata delle assicurazioni della linea Financial Multiattiva 2002 è fissata per un periodo di 20 anni.

7 - MODALITÀ DI SCIoglimento DEL CONTRATTO

Il Contraente, decorso almeno un anno dalla conclusione del contratto, può chiedere la liquidazione totale o parziale delle prestazioni previste dalle Condizioni Contrattuali, esercitando il diritto di riscatto.

Il Contraente che intende riscattare deve inviare una richiesta scritta mediante lettera raccomandata indirizzata alla Direzione Generale della Società.

Qualora la richiesta di riscatto avvenga prima dello scadere del terzo anno dalla data di decorrenza del contratto il valore di riscatto sarà pari al controvalore delle quote, determinato come precedentemente descritto, penalizzato di una percentuale variabile in base al tempo trascorso dalla data di decorrenza. Tale percentuale sarà pari all'1,5% se la richiesta di disinvestimento perverrà il secondo anno, pari allo 0,75% per il terzo anno, dal quarto anno in poi il valore di riscatto sarà pari al 100% del controvalore delle quote.

La valorizzazione delle quote viene effettuata il primo giorno di riferimento successivo alla data di ricezione da parte della Società della relativa richiesta.

Il Contraente che intende esercitare un riscatto parziale delle quote acquisite, deve indicare il numero delle quote che vuole riscattare nonché il Fondo presso il quale intende riscattarle.

Il valore di dette quote viene determinato con le stesse modalità dinanzi illustrate.

In considerazione dei rischi di natura finanziaria connessi all'investimento in quote è opportuno che il Contraente richieda, prima di esercitare il diritto di riscatto, l'importo maturato con l'investimento telefonando alla Società ai numeri 02/77005914 e 02/77002471.

Il Contraente deve, con particolare attenzione, valutare le conseguenze generalmente negative che comporta l'interruzione di un contratto in corso, anche se con contestuale stipulazione di un altro contratto presso la stessa o presso un'altra Società.

8 - MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO E DI REVOCA DELLA PROPOSTA

Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso, dandone comunicazione alla Direzione Generale della Società con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto. La conclusione del contratto si considera avvenuta il giorno in cui la polizza è stata sottoscritta dal Contraente e dalla Società ed è stato corrisposto il relativo premio.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di ricezione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale.

Entro 30 giorni dal ricevimento della citata comunicazione di recesso la Società rimborserà al Contraente, previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, il controvalore in euro delle quote acquisite a cui verrà sommato l'importo effettivamente corrisposto a titolo di caricamento.

La valorizzazione delle quote viene effettuata il primo giorno di riferimento utile successivo alla data di ricezione della richiesta di recesso da parte della Società.

La Società ha inoltre il diritto di trattenere le spese pari a € 51,65 per la tariffa a premio unico ed a € 15,49 per la tariffa a premio ricorrente, versate all'atto della sottoscrizione del contratto. Il controvalore delle quote acquisite a seguito dell'eventuale sovrainvestimento (descritto al punto 3.1.3) effettuato dalla Società a favore del Contraente resta acquisito alla Società stessa.

Nella fase che precede la conclusione del contratto, il proponente ha sempre la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, ottenendo la restituzione delle somme eventualmente già pagate al netto delle sole spese eventualmente indicate nella proposta stessa.

9 - OPERAZIONI DI SWITCH

Trascorsi tre mesi dalla decorrenza del contratto, il Contraente che intende modificare l'indirizzo del proprio investimento, al fine di variarne il profilo di rischio, può chiedere di disinvestire le proprie quote e di impiegarle in un altro dei Fondi disponibili. Questa operazione, detta switch, può essere effettuata quattro volte all'anno e sarà gratuita per la prima volta mentre le successive tre saranno gravate di una commissione pari a € 51,65 ciascuna. Qualsiasi operazione di switch successiva alla prima potrà essere effettuata trascorsi almeno trenta giorni da un'analogha precedente operazione.

Per l'operazione di switch il controvalore delle quote si determina in base al valore unitario della quota del primo giorno di riferimento utile successivo al ricevimento, da parte della Società, della relativa richiesta. Si ricorda, comunque, che la gestione dei Fondi viene effettuata perseguendo obiettivi di medio-lungo termine e che quindi è opportuno utilizzare tale strumento in modo oculato.

9.1 - OPZIONE DI SWITCH AUTOMATICO

La tariffa **21UP1** a premio unico consente, per coloro che abbiano scelto di investire in uno o più fondi azionari od in uno o più di quelli obbligazionari, di optare per il cosiddetto switch automatico. Tale opzione ha lo scopo di trasferire automaticamente le plusvalenze realizzate in un diverso fondo di destinazione, secondo le modalità di seguito descritte, allo scopo di proteggere i risultati raggiunti nel caso di switch automatico dai fondi azionari a quello obbligazionario, o di diversificarli nel caso opposto.

Lo switch automatico non è gravato da alcuno dei costi previsti al punto precedente.

Per tutti coloro che abbiano sottoscritto quote del Fondo Financial Geographic Areas o del Fondo Financial Industrial Sectors e ne facciano esplicita richiesta, quando l'ultimo valore conosciuto della quota si sarà incrementato almeno dell'8% rispetto al valore di sottoscrizione o al valore raggiunto dalla quota in occasione di un precedente switch automatico, tale incremento sarà automaticamente trasferito nel Fondo Financial Riserva Euro.

Per tutti coloro che abbiano sottoscritto quote del Fondo Financial Riserva Euro o del Fondo Financial Global Bond e ne facciano esplicita richiesta, quando l'ultimo valore conosciuto della quota si sarà incrementato di almeno il 3% rispetto al valore di sottoscrizione o al valore raggiunto dalla quota in occasione di un precedente switch automatico, tale incremento sarà automaticamente trasferito nel Fondo Financial Geographic Areas.

Resta comunque facoltà del Contraente la possibilità di utilizzare le operazioni di switch previste al punto precedente, nel qual caso, ai fini di cui sopra, il valore delle quote alla data di effettuazione di ogni switch, sarà considerato il valore iniziale su cui calcolare gli eventuali incrementi per procedere agli automatismi descritti. Ai fini qui descritti anche il versamento di eventuali premi aggiuntivi o l'esercizio di riscatti parziali comporterà un nuovo ricalcolo del valore iniziale delle quote.

10 - DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALLA SOCIETÀ PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Per tutti i pagamenti della Società devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto, ossia debbono essere consegnati i documenti previsti dall'articolo "Pagamento delle prestazioni" delle Condizioni Contrattuali allegata alla presente nota.

11 - INDICAZIONI GENERALI RELATIVE AL REGIME FISCALE (ALLA DATA DI REDAZIONE DELLA PRESENTE NOTA)

Detrazione fiscale dei premi e loro deducibilità

Le assicurazioni sulla vita danno diritto annualmente ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente alle condizioni di detraibilità fissati dalla Legge limitatamente alla parte di premio corrisposto a copertura del rischio di morte. La parte di premio a copertura del rischio di morte viene chiaramente indicata sul documento di polizza.

Il presente contratto **non consente** la deducibilità fiscale dei premi versati.

Tassazione delle somme assicurate

Le somme corrisposte in dipendenza di questa tipologia di contratti di assicurazione sulla vita sono:

- ✓ esenti dall'IRPEF;
- ✓ esenti dall'imposta sulle successioni, se corrisposte in caso di morte dell'Assicurato.

La differenza tra la prestazione maturata e la sommatoria dei premi pagati che non fruiscono della detrazione, sarà tassata al 12,5%, ad eccezione della prestazione liquidata per il caso di morte che ne è esente.

12 - ASPETTI GIURIDICI DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

Impignorabilità e insequestrabilità

Secondo quanto previsto dall'art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute dalla Società al Contraente o al Beneficiario sono impignorabili ed insequestrabili da parte del creditore.

Decesso del Contraente

Ai sensi della vigente legislazione, in caso di decesso del Contraente prima della scadenza del contratto, subentreranno nella contraenza gli Eredi Legittimi del Contraente, salvo diverse disposizioni del Contraente defunto.

13 - LEGISLAZIONE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Al contratto si applica la Legge italiana. In caso di controversie fra le parti il foro competente è quello di residenza o di domicilio del Consumatore.

14 - REGOLE RELATIVE ALL'ESAME DEI RECLAMI

Il Contraente che non si ritenga pienamente soddisfatto del servizio ricevuto, può esporre le sue ragioni alla Direzione Generale della Società che è, in ogni caso, a disposizione per fornire tutti i chiarimenti utili. È comunque facoltà del Contraente presentare reclamo all'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) con sede in Roma 00187 - Via del Quirinale 21, quale organo a ciò preposto.

15 - LINGUA UTILIZZABILE

Il contratto viene redatto in lingua italiana; le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da utilizzare.

16 - PRESCRIZIONE

Un contratto di assicurazione sulla vita è un documento che va custodito con cura annotandone la scadenza e informandone i familiari o una persona di fiducia. È importante non dimenticarsi dell'esistenza della polizza ed esigere le prestazioni assicurate nei termini di Legge. Infatti l'art. 2952 del Codice Civile dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione (cioè il pagamento delle prestazioni previste) si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (la scadenza del contratto, il decesso dell'Assicurato, ecc.). La Società comunque si impegna ad avvisare in tempo utile il Contraente la cui polizza è in scadenza. Si rammenta che l'A.N.I.A. (Associazione Nazionale delle Imprese di Assicurazione) - Piazza San Babila 1, 20122 Milano - ha istituito un servizio gratuito che consente di verificare, in caso di decesso di un familiare, l'eventuale esistenza di una polizza vita.

D - INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO

1 - RENDICONTO DELLA GESTIONE DEI FONDI INTERNI

Successivamente alla chiusura di ciascun esercizio annuale viene messo a disposizione del pubblico, il rendiconto annuale della gestione dei Fondi Interni, certificati da una Società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 136 del 31 marzo 1975 che accerta la rispondenza della gestione a quanto stabilito dal Regolamento dei Fondi Interni allegati alle Condizioni Contrattuali, ed attesta l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche e la determinazione del valore unitario della quota.

1.1. - INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ

La Società comunicherà al Contraente tempestivamente e per iscritto qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento agli elementi indicati alla sezione "Informazioni relative alla Società" della presente nota informativa.

1.2 - INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

La Società fornirà per iscritto al Contraente qualora, nel corso della durata contrattuale, quanto riportato nelle precedenti sezioni B e C dovesse subire variazioni per la sottoscrizione di clausole aggiuntive o per modifiche della legislazione applicabile al contratto.

N.B. Il Contraente può in qualsiasi momento chiedere alla Società chiarimenti ed informazioni relative al contratto con lettera raccomandata. La Società si impegna a dare riscontro scritto a tali richieste entro dieci giorni dal ricevimento della raccomandata stessa.

2 - COMUNICAZIONI AL CONTRAENTE

La Società provvederà ad inviare al Contraente con cadenza annuale un estratto conto contenente l'indicazione del numero di quote assegnate e del relativo controvalore di riferimento.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 31.12.1996 N. 675

Ai sensi dell'art. 10 della Legge 31.12.1996 n. 675 (di seguito denominata Legge), ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue:

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.

Il trattamento:

- a) è diretto all'espletamento da parte di Bipiemme Vita s.p.a. delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui Bipiemme Vita s.p.a. è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- b) può anche essere diretto all'espletamento, da parte di Bipiemme Vita s.p.a., delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi di Bipiemme Vita s.p.a. stessa.

2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.

Il trattamento:

- a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 1, comma 2, lett. b) , della Legge: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela;
- b) è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento nonché da società di servizi, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento.

3. CONFERIMENTO DEI DATI.

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile);
- b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato stesso.

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI.

L'eventuale rifiuto dell'interessato di conferire i dati personali:

- a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b) comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare sinistri;
- b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI.

- a) I dati personali possono essere comunicati – per finalità di cui al punto 1, lett. a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge – agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti, autofficine; società di servizi a cui siano affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; ISVAP, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, l'Ufficio Italiano Cambi, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione);
- b) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. b), a Società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge).

6. DIFFUSIONE DEI DATI.

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO.

I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea e verso paesi terzi rispetto all'Unione Europea.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO.

L'art. 13 della Legge conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

9. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO.

Titolare del trattamento è Bipiemme Vita s.p.a., responsabile del trattamento è il dott. Giuseppe Giusto, direttore generale protempore di Bipiemme Vita s.p.a.. L'elenco degli altri soggetti responsabili o incaricati a svolgere il trattamento dei dati (cfr. punto 2, lett. c) può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente facendone richiesta a Bipiemme Vita S.p.A.

TERMINOLOGIA

SOCIETÀ : l'impresa assicuratrice, ossia Bipiemme Vita S.p.A.

CONDIZIONI DI POLIZZA : documento che disciplina il contratto di assicurazione

POLIZZA : documento che prova l'esistenza del contratto

CONTRAENTE : persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto

ASSICURATO : persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto

BENEFICIARIO : persona fisica o giuridica, designata dal Contraente, a cui vengono erogate le prestazioni previste dall'assicurazione

PREMIO LORDO : importo che il Contraente corrisponde alla Società per ottenere le prestazioni previste dal contratto

PREMIO NETTO : premio lordo al netto delle spese di sottoscrizione

PREMIO INVESTITO : è la parte del premio che la Società converte in quote del Fondo prescelto dal Contraente ed è pari al premio lordo al netto di spese e caricamenti

FONDI INTERNI : sono fondi interni assicurativi, istituiti dalla Società, che danno prestazioni variabili in funzione dell'andamento delle attività finanziarie in essi contenute

QUOTA DEL FONDO : rappresenta l'unità di misura utilizzata per esprimere le prestazioni principali del contratto

VALORE UNITARIO DELLA QUOTA : è pari al valore complessivo netto del patrimonio del Fondo diviso per il numero delle quote del Fondo stesso in circolazione nello stesso giorno

CONTROVALORE DELLE QUOTE : è il prodotto tra il numero di quote assicurate possedute dal Contraente ad una determinata data, ed il valore unitario della quota alla medesima data

GIORNO DI RIFERIMENTO : è il giorno in cui viene determinato il valore unitario della quota dei Fondi Interni e coincide con la giornata di mercoledì

RISERVA MATEMATICA : numero di quote accantonate dalla Società per far fronte in futuro agli obblighi che le derivano dal contratto, ossia alle prestazioni che sono espresse in quote

SWITCH : trasferimento delle quote assicurate da un Fondo Interno ad un altro

21UP1 - ASSICURAZIONE SULLA VITA CON CAPITALE ESPRESSO IN QUOTE DI FONDI DI INVESTIMENTO - A PREMIO UNICO.

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Art. 1 *Obblighi della Società*

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza e dalle appendici firmate dalla Società stessa. Per tutto quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme di Legge.

Art. 2 *Conclusioni del contratto, entrata in vigore dell'assicurazione e durata*

Il contratto è concluso nel momento in cui la polizza è stata sottoscritta dal Contraente e dalla Società e sia stato corrisposto il relativo premio.

L'assicurazione produce effetti dalle ore 24 del giorno in cui sia stata pagata la rata di premio convenuta. Qualora il contratto preveda una data di effetto posteriore, rispetto a quella in cui venga espletata la suddetta formalità, l'assicurazione entra in vigore alla data stessa.

La durata è fissata per un periodo di 20 anni.

Art. 3 *Prestazioni del contratto*

Le prestazioni del presente contratto sono espresse in quote del Fondo o dei Fondi Interni prescelti dal Contraente le cui caratteristiche sono descritte nell'apposito Regolamento dei Fondi Interni. Il valore unitario delle quote viene pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

- ✓ In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, la Società liquiderà una prestazione data dal numero di quote assicurate, determinato in conformità a quanto previsto dall'Art. 13, moltiplicato per il valore unitario della quota rilevato il primo giorno di riferimento utile successivo alla data di scadenza.
- ✓ In caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza del contratto, la Società liquiderà l'ammontare maggiore tra la sommatoria dei premi pagati al netto di spese e caricamenti ed un importo dato dal numero di quote assicurate determinato in conformità a quanto previsto dall'Art. 13, moltiplicato per il valore unitario delle quote rilevato il primo giorno di riferimento utile successivo alla data di ricevimento della comunicazione di decesso da parte della Società.

Art. 4 *Opzione di switch automatico alla sottoscrizione del contratto*

Per tutti coloro che abbiano sottoscritto quote del Fondo Financial Geographic Areas o del Fondo Financial Industrial Sectors e ne facciano esplicita richiesta, quando l'ultimo valore conosciuto della quota si sarà incrementato di almeno l'8% rispetto al valore di sottoscrizione o al valore raggiunto dalla quota in occasione di un precedente switch automatico, tale incremento sarà automaticamente trasferito nel Fondo Financial Riserva Euro.

Per tutti coloro che abbiano sottoscritto quote del Fondo Financial Riserva Euro o del Fondo Financial Global Bond e ne facciano esplicita richiesta, quando l'ultimo valore conosciuto della quota si sarà incrementato di almeno il 3% rispetto al valore di sottoscrizione o al valore raggiunto dalla quota in occasione di un precedente switch automatico, tale incremento sarà automaticamente trasferito nel Fondo Financial Geographic Areas.

Lo switch automatico non è gravato da alcuno dei costi previsti all'art. 14.

Resta comunque facoltà del Contraente la possibilità di utilizzare le operazioni di switch previste all'art. 14, nel qual caso, ai fini di cui sopra, il valore delle quote alla data di effettuazione di ogni switch, sarà considerato il valore iniziale su cui calcolare gli eventuali incrementi per procedere agli automatismi descritti.

Ai fini qui descritti anche il versamento di eventuali premi aggiuntivi o l'esercizio di riscatti parziali comporterà un nuovo ricalcolo del valore iniziale delle quote.

Art. 5 *Opzioni alla scadenza del contratto*

Il Contraente, entro la data di scadenza del contratto e in caso di vita dell'Assicurato, ha la possibilità di convertire la prestazione di capitale in una delle seguenti forme:

- ✓ una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile vita natural durante dell'Assicurato;
- ✓ una rendita annua rivalutabile pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni, e successivamente vitalizia;
- ✓ una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, quella dell'Assicurato e quella di altra persona designata, reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.

Il Contraente può anche scegliere di convertire in una delle suddette rendite solamente parte del capitale liquidabile al termine della durata contrattuale, optando per la immediata corresponsione ai Beneficiari designati della quota di capitale non convertita.

I coefficienti di conversione e le condizioni che regolano le prestazioni di opzione alla scadenza del contratto saranno quelli in vigore alla data di conversione.

Tali richieste devono essere inoltrate alla Società almeno tre mesi prima della data di scadenza del contratto.

Art. 6 Diritto di recesso del Contraente

Il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso, dandone comunicazione alla Direzione Generale della Società con lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito: Bipiemme Vita S.p.A. - Galleria De Cristoforis, 1-20122 Milano.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di ricezione della comunicazione di recesso da parte della Società.

Entro 30 giorni dal ricevimento della citata comunicazione di recesso la Società rimborserà al Contraente, previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, il controvalore in euro delle quote acquisite a cui verrà sommato l'importo effettivamente corrisposto a titolo di caricamento. La Società ha inoltre il diritto di trattenere le spese pari a € 51,65 già versate all'atto della sottoscrizione del contratto. Il controvalore delle quote acquisite a seguito dell'eventuale sovrainvestimento dell'1% (descritto all'art. 13) effettuato dalla Società a favore del Contraente resta acquisito alla Società stessa.

La valorizzazione delle quote, ai fini della determinazione dell'importo che verrà restituito, sarà effettuata il primo giorno di riferimento utile successivo alla data di ricevimento della richiesta da parte della Società.

Nella fase che precede la conclusione del contratto, il proponente ha sempre la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, ottenendo la restituzione delle somme eventualmente già pagate al netto delle sole spese eventualmente indicate nella proposta stessa.

Art. 7 Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Il Contraente e l'Assicurato hanno l'obbligo di comunicare alla Società le circostanze a loro note, rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, si applicano gli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.

Art. 8 Rischio morte

Ad eccezione di quanto disposto dall'articolo "Limitazioni ed esclusioni" il rischio di morte, è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

Art. 9 Premio unico e versamenti aggiuntivi

All'atto della sottoscrizione del contratto è dovuto un premio unico. È facoltà del Contraente, in qualsiasi momento nel corso del differimento del contratto, effettuare versamenti aggiuntivi.

L'importo minimo del premio unico iniziale è pari a € 5.200,00, incrementabili di € 500,00 o suoi multipli, a cui debbono essere aggiunte le spese di sottoscrizione del contratto di € 51,65.

L'importo minimo di ogni versamento aggiuntivo è pari a € 2.600,00, incrementabili di € 500,00 o suoi multipli. Per i versamenti aggiuntivi non sono previste spese di sottoscrizione.

Il pagamento dei premi avverrà attraverso l'addebito del relativo importo sul conto corrente bancario o sul libretto nominativo di risparmio che il Contraente intrattiene con B.P.M. - Banca Popolare di Milano o sue controllate e partecipate. Nel caso in cui il Contraente concludesse il proprio rapporto con i citati Istituti di Credito, ha comunque il diritto a proseguire il contratto assicurativo continuando a versare i premi residui fino alla scadenza prestabilita del contratto. In questa ipotesi i versamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario e saranno convertiti in quote, secondo le modalità previste al punto seguente, inoltre il Contraente dovrà indicare a quali Fondi Interni dovrà essere imputato il premio. Si considererà quale giorno di ricevimento di ogni versamento quello del relativo accredito sul conto corrente bancario della Società.

Art. 10 Giorno di riferimento

Tutte le operazioni di investimento e di disinvestimento vengono effettuate in un giorno predeterminato definito giorno di riferimento. Per tutti i contratti conclusi dal martedì al lunedì successivo, la valorizzazione delle quote viene effettuata il primo mercoledì successivo alla data di sottoscrizione.

Nel corso del rapporto contrattuale la valorizzazione avviene invece ogni mercoledì.

Nel caso in cui il giorno di riferimento fosse un giorno non lavorativo la valorizzazione verrà effettuata il primo giorno di Borsa aperta successivo.

Il valore di ogni quota viene pubblicato giornalmente su quotidiani a diffusione nazionale.

Art. 11 Riscatto

Il Contraente, trascorso un anno dalla decorrenza del contratto, può richiedere la liquidazione totale o parziale della prestazione.

In caso di riscatto totale l'importo liquidabile è pari al prodotto tra il numero di quote assicurate ed il valore unitario della quota rilevato il primo giorno di riferimento utile successivo alla data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte della Società.

Qualora la richiesta di riscatto avvenga prima dello scadere del terzo anno dalla data di decorrenza del contratto il valore di riscatto sarà pari al controvalore delle quote, determinato come precedentemente descritto, penalizzato di una percentuale variabile in base al tempo trascorso dalla data di decorrenza. Tale percentuale sarà pari all' 1,5% se la richiesta di disinvestimento perverrà il secondo anno, pari allo 0,75% per il terzo anno, dal quarto anno in poi il valore di riscatto sarà pari al 100% del controvalore delle quote.

A seguito del riscatto totale il contratto si estingue e resta privo di qualsiasi valore ed effetto.

Con le stesse modalità descritte per la liquidazione totale, il Contraente ha anche facoltà di chiedere la liquidazione parziale delle prestazioni. In caso di liquidazione parziale delle prestazioni prima dello scadere del terzo anno dalla data di decorrenza del contratto, la percentuale di penalizzazione sopra riportata è da applicarsi limitatamente al controvalore delle quote di cui si richiede la liquidazione.

Art. 12 Fondi di Investimento Interni

La Società ha istituito sette Fondi Interni di investimento in valori mobiliari, differenziati per la tipologia degli impieghi, il cui Regolamento è allegato alle presenti Condizioni Contrattuali e ne costituisce parte integrante. Il Contraente può diversificare il proprio investimento in più Fondi Interni, purché l'importo conferito in ciascun Fondo non sia inferiore al 20% del premio al netto di spese di sottoscrizione e caricamenti. Le sette linee di investimento sono rispettivamente denominate:

- ✓ Fondo Financial Geographic Areas
- ✓ Fondo Financial Industrial Sectors

- ✓ Fondo Financial Audace
- ✓ Fondo Financial Equilibrato
- ✓ Fondo Financial Prudente

- ✓ Fondo Financial Riserva Euro
- ✓ Fondo Financial Global Bond

Art. 13 Determinazione del numero di quote assicurate

Il premio versato, al netto delle spese di sottoscrizione e dei caricamenti, in seguito definito premio investito, viene diviso per il valore unitario della quota del Fondo Interno prescelto valorizzato il primo giorno di riferimento utile successivo alla data di conclusione del contratto, determinando così il numero di quote assicurate (espresso alla terza cifra decimale arrotondata).

Il numero di quote assicurate ed il relativo valore unitario della quota saranno riportati in un'apposita appendice che la Società invierà al Contraente successivamente alla data di sottoscrizione del contratto e che costituisce parte integrante del contratto stesso.

N.B. Per premi netti uguali o superiori a € 50.000,00 la Società incrementerà dell' 1%, a favore del Contraente, l'ammontare del premio investito per l'acquisto delle quote del Fondo prescelto.

Art. 14 Passaggio tra Fondi (Switch)

Il Contraente, trascorsi almeno tre mesi dalla decorrenza del contratto può effettuare quattro operazioni di switch all'anno. Questa operazione comporta il trasferimento del numero di quote assicurate da un Fondo Interno ad un altro. La richiesta di switch dovrà essere effettuata mediante lettera raccomandata indirizzata alla Direzione Generale della Società.

Il trasferimento tra Fondi prevede le seguenti operazioni:

- ✓ calcolo del controvalore delle quote assicurate del Fondo Interno di origine in base al valore unitario della quota del primo giorno di riferimento utile successivo alla data di ricevimento della richiesta da parte della Società;
- ✓ l'importo di cui al punto precedente viene convertito in quote del Fondo Interno di destinazione in base al valore unitario della quota di detto Fondo, rilevato lo stesso giorno di riferimento.

I nuovi valori contrattuali vengono riportati in apposita appendice che viene inviata al Contraente.

Le commissioni di trasferimento per la prima operazione di switch sono nulle, mentre, le tre operazioni successive hanno un costo di € 51,65 cadauna e potranno avere luogo trascorsi trenta giorni da analogo precedente operazione. Il costo dell'operazione dovrà essere versato al momento della relativa richiesta.

Art. 15 Pagamento delle prestazioni

Per tutti i pagamenti della Società devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto, ossia debbono essere consegnati:

- ✓ originale di polizza;
- ✓ eventuali appendici al contratto;
- ✓ copia del documento d'identità e codice fiscale dei beneficiari.

Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato debbono inoltre essere consegnati:

- ✓ il certificato di morte;
- ✓ nel caso in cui l'Assicurato ed il Contraente siano la medesima persona, l'atto notorio dal quale risulti se l'Assicurato deceduto abbia o meno lasciato testamento. Qualora si riscontri l'esistenza di un testamento deve essere fornita alla Società copia autenticata del testamento stesso;
- ✓ copia del documento di identità e codice fiscale dei Beneficiari;
- ✓ eventuale decreto del Giudice Tutelare per Beneficiari minori.

Verificatasi la risoluzione del contratto, la Società esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori pari al saggio legale di interesse in vigore a quel momento, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari. Ogni pagamento viene effettuato presso la Sede o la competente Agenzia della Società ovvero mediante bonifico sul conto corrente bancario degli aventi diritto.

Art. 16 Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari che può comunque in qualsiasi momento revocare o modificare mediante comunicazione scritta alla Società o per testamento.

La designazione non può essere revocata o modificata dopo che:

- ✓ il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- ✓ il Contraente sia deceduto;
- ✓ il Beneficiario, al verificarsi dell'evento previsto, abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, le operazioni di riscatto, recesso, pegno o vincolo, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

Art. 17 Cessione, pegno, vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolarlo. Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sull'originale di polizza o su appendice. Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto e recesso richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

Art. 18 Tasse ed imposte

Tasse ed imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Art. 19 Foro competente

In caso di controversie fra le parti il foro competente è quello di residenza o di domicilio del Consumatore.

Art. 20 Limitazioni ed esclusioni

Il rischio di morte non è coperto per i casi derivanti direttamente o indirettamente da:

- ✓ dolo del Contraente o del Beneficiario;
- ✓ partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti dolosi;
- ✓ partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- ✓ partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
- ✓ incidente di volo se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- ✓ suicidio od omicidio dell'Assicurato consenziente, se avviene nei primi due anni dalla decorrenza della garanzia.

In questi casi il contratto si risolve e la prestazione per il caso di morte sarà pari esclusivamente al controvalore delle quote.

21RZ1 - ASSICURAZIONE SULLA VITA CON CAPITALE ESPRESSO IN QUOTE DI FONDI DI INVESTIMENTO - A PREMI RICORRENTI.

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Art. 1 *Obblighi della Società*

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza e dalle appendici firmate dalla Società stessa. Per tutto quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme di Legge.

Art. 2 *Conclusioni del contratto, entrata in vigore dell'assicurazione e durata*

Il contratto è concluso nel momento in cui la polizza è stata sottoscritta dal Contraente e dalla Società e sia stato corrisposto il relativo premio.

L'assicurazione produce effetti dalle ore 24 del giorno in cui sia stata pagata la rata di premio convenuta. qualora il contratto preveda una data di effetto posteriore, rispetto a quella in cui venga espletata la suddetta formalità, l'assicurazione entra in vigore alla data stessa.

La durata è fissata per un periodo di 20 anni.

Art. 3 *Prestazioni del contratto*

Le prestazioni del presente contratto sono espresse in quote del Fondo o dei Fondi Interni prescelti dal Contraente le cui caratteristiche sono descritte nell'apposito Regolamento. Il valore unitario delle quote viene pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

- ✓ In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, la Società liquiderà una prestazione data dal numero di quote assicurate, determinato in conformità a quanto previsto dall'art. 12, moltiplicato per il valore unitario della quota rilevato il primo giorno di riferimento utile successivo alla data di scadenza.
- ✓ In caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza del contratto, la Società liquiderà l'ammontare maggiore tra la sommatoria dei premi pagati al netto di spese e caricamenti ed un importo dato dal numero di quote assicurate determinato in conformità a quanto previsto dall'art. 12, moltiplicato per il valore unitario delle quote rilevato il primo giorno di riferimento utile successivo alla data di ricevimento della comunicazione di decesso da parte della Società.

Art. 4 *Opzioni alla scadenza del contratto*

Il Contraente, entro la data di scadenza del contratto e in caso di vita dell'Assicurato, ha la possibilità di convertire la prestazione di capitale in una delle seguenti forme:

- ✓ una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile vita natural durante dell'Assicurato;
- ✓ una rendita annua rivalutabile pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni, e successivamente vitalizia;
- ✓ una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, quella dell'Assicurato e quella di altra persona designata, reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.

Il Contraente può anche scegliere di convertire in una delle suddette rendite solamente parte del capitale liquidabile al termine della durata contrattuale, optando per la immediata corresponsione ai Beneficiari designati della quota di capitale non convertita.

I coefficienti di conversione e le condizioni che regolano le prestazioni di opzione alla scadenza del contratto saranno quelli in vigore alla data di conversione.

Tali richieste devono essere inoltrate alla Società almeno tre mesi prima della data di scadenza del contratto.

Art. 5 *Diritto di recesso del Contraente*

Il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso, dandone comunicazione alla Direzione Generale della Società con lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito: Bipiemme Vita S.p.A. - Galleria De Cristoforis, 1-20122 Milano.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di ricezione della comunicazione di recesso da parte della Società.

Entro 30 giorni dal ricevimento della citata comunicazione di recesso la Società rimborserà al Contraente, pre-

via consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, il controvalore in euro delle quote acquisite a cui verrà sommato l'importo effettivamente corrisposto a titolo di caricamento. La Società ha inoltre il diritto di trattenere le spese pari a € 15,49 già versate all'atto della sottoscrizione del contratto.

La valorizzazione delle quote, ai fini della determinazione dell'importo che verrà restituito, sarà effettuata il primo giorno di riferimento utile successivo alla data di ricevimento della richiesta da parte della Società.

Nella fase che precede la conclusione del contratto, il proponente ha sempre la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, ottenendo la restituzione delle somme eventualmente già pagate al netto delle sole spese eventualmente indicate nella proposta stessa.

Art. 6 Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Il Contraente e l'Assicurato hanno l'obbligo di comunicare alla Società le circostanze a loro note, rilevanti per la determinazione del rischio.

In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, si applicano gli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.

Art. 7 Rischio morte

Ad eccezione di quanto disposto dall'articolo "Limitazioni ed esclusioni" il rischio di morte, è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

Art. 8 Premi periodici e versamenti aggiuntivi

L'assicurazione richiede il versamento di premi periodici annuali di importo costante ad ogni ricorrenza annuale, tuttavia è facoltà del Contraente variare l'importo dei premi periodici da versare per la residua durata contrattuale con il vincolo che l'ammontare dovuto in ciascun anno non può essere inferiore agli importi minimi stabiliti dalla tariffa, tuttavia il Contraente può sospendere i versamenti in qualsiasi momento e riprenderli ad una qualsiasi ricorrenza annuale successiva a quella di sospensione.

Per esercitare tali facoltà il Contraente deve inviare richiesta scritta alla Società con un preavviso di almeno 90 giorni rispetto alla ricorrenza annuale.

È facoltà del Contraente, in qualsiasi momento nel corso della durata contrattuale, effettuare versamenti aggiuntivi.

L'importo minimo di ogni premio è pari a € 1.600,00, incrementabile di € 500,00 o suoi multipli, a cui debbono essere aggiunte le spese pari a € 15,49.

L'importo minimo di ogni versamento aggiuntivo è pari a € 500,00, a cui vanno aggiunte le spese pari a € 15,49.

Il pagamento dei premi avverrà attraverso l'addebito del relativo importo sul conto corrente bancario o sul libretto nominativo di risparmio che il Contraente intrattiene con B.P.M. - Banca Popolare di Milano o sue controllate e partecipate. Nel caso in cui il Contraente concludesse il proprio rapporto con i citati Istituti di Credito, ha comunque il diritto a proseguire il contratto assicurativo continuando a versare i premi residui fino alla scadenza prestabilita del contratto. In questa ipotesi i versamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario e saranno convertiti in quote, secondo le modalità previste al punto seguente, inoltre il Contraente dovrà indicare a quali Fondi Interni dovrà essere imputato il premio. Si considererà quale giorno di ricevimento di ogni versamento quello del relativo accredito sul conto corrente bancario della Società.

Art. 9 Giorno di riferimento

Tutte le operazioni di investimento e di disinvestimento vengono effettuate in un giorno predeterminato definito giorno di riferimento.

Per tutti i contratti conclusi dal martedì al lunedì successivo, la valorizzazione delle quote viene effettuata il primo mercoledì successivo alla data di sottoscrizione.

Nel corso del rapporto contrattuale la valorizzazione avviene invece ogni mercoledì.

Nel caso in cui il giorno di riferimento fosse un giorno non lavorativo la valorizzazione verrà effettuata il primo giorno di Borsa aperta successivo.

Il valore di ogni quota viene pubblicato giornalmente su quotidiani a diffusione nazionale.

Art. 10 Riscatto

Il Contraente, trascorso un anno dalla decorrenza del contratto, può richiedere la liquidazione totale o parziale della prestazione.

In caso di riscatto totale l'importo liquidabile è pari al prodotto tra il numero di quote assicurate ed il valore unitario della quota rilevato il primo giorno di riferimento utile successivo alla data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte della Società.

Qualora la richiesta di riscatto avvenga prima dello scadere del terzo anno dalla data di decorrenza del contratto il valore di riscatto sarà pari al controvalore delle quote, determinato come precedentemente descritto, penalizzato di una percentuale variabile in base al tempo trascorso dalla data di decorrenza. Tale percentuale sarà pari all' 1,5% se la richiesta di disinvestimento perverrà il secondo anno, pari allo 0,75% per il terzo anno, dal quarto anno in poi il valore di riscatto sarà pari al 100% del controvalore delle quote.

A seguito del riscatto totale il contratto si estingue e resta privo di qualsiasi valore ed effetto.

Con le stesse modalità descritte per la liquidazione totale, il Contraente ha anche facoltà di chiedere la liquidazione parziale delle prestazioni.

In caso di liquidazione parziale delle prestazioni prima dello scadere del terzo anno dalla data di decorrenza del contratto, la percentuale di penalizzazione sopra riportata è da applicarsi limitatamente al controvalore delle quote di cui si richiede la liquidazione.

Art. 11 Fondi di Investimento Interni

La Società ha istituito sette Fondi Interni di investimento in valori mobiliari, differenziati per la tipologia degli impieghi, il cui Regolamento è allegato alle presenti Condizioni Contrattuali e ne costituisce parte integrante.

Il Contraente può diversificare il proprio investimento in più Fondi Interni, purché l'importo conferito in ciascun Fondo non sia inferiore al 20% del premio al netto di spese di sottoscrizione e caricamenti.

Le sette linee di investimento sono rispettivamente denominate:

- ✓ Fondo Financial Geographic Areas
- ✓ Fondo Financial Industrial Sectors

- ✓ Fondo Financial Audace
- ✓ Fondo Financial Equilibrato
- ✓ Fondo Financial Prudente

- ✓ Fondo Financial Riserva Euro
- ✓ Fondo Financial Global Bond

Art. 12 Determinazione del numero di quote assicurate

Ciascun premio versato, al netto delle imposte, delle spese e dei caricamenti, in seguito definito premio investito, viene diviso per il valore unitario della quota del Fondo Interno prescelto valorizzato il primo giorno di riferimento utile successivo alla data di sottoscrizione del contratto, determinando così il numero di quote assicurate (espresse alla terza cifra decimale arrotondata).

Il numero di quote assicurate ed il relativo valore unitario della quota saranno riportati in un'apposita appendice che la Società invierà al Contraente successivamente alla data di sottoscrizione del contratto e che costituisce parte integrante del contratto stesso.

Art. 13 Passaggio tra Fondi (Switch)

Il Contraente, trascorsi almeno tre mesi dalla decorrenza del contratto può effettuare quattro operazioni di switch all'anno.

Questa operazione comporta il trasferimento del numero di quote assicurate da un Fondo Interno ad un altro. La richiesta di switch dovrà essere effettuata mediante lettera raccomandata indirizzata alla Direzione Generale della Società.

Il trasferimento tra Fondi prevede le seguenti operazioni:

- ✓ calcolo del controvalore delle quote assicurate del Fondo Interno di origine in base al valore unitario della quota del primo giorno di riferimento utile successivo alla data di ricevimento della richiesta da parte della Società;
- ✓ l'importo di cui al punto precedente viene convertito in quote del Fondo Interno di destinazione in base al valore unitario della quota di detto Fondo, rilevato lo stesso giorno di riferimento.

I nuovi valori contrattuali vengono riportati in apposita appendice che viene inviata al Contraente.

Le commissioni di trasferimento per la prima operazione di switch sono nulle, mentre, le tre operazioni successive hanno un costo di € 51,65 cadauna e potranno avere luogo trascorsi trenta giorni da analoga precedente operazione. Il costo dell'operazione dovrà essere versato al momento della relativa richiesta.

Art. 14 Pagamento delle prestazioni

Per tutti i pagamenti della Società devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto ossia devono essere consegnati:

- ✓ originale di polizza;
- ✓ eventuali appendici al contratto;
- ✓ copia del documento d'identità e codice fiscale dei beneficiari.

Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato debbono inoltre essere consegnati:

- ✓ il certificato di morte;
- ✓ nel caso in cui l'Assicurato ed il Contraente siano la medesima persona, l'atto notorio dal quale risulti se l'Assicurato deceduto abbia o meno lasciato testamento. Qualora si riscontri l'esistenza di un testamento deve essere fornita alla Società copia autenticata del testamento stesso;
- ✓ copia del documento d'identità e codice fiscale dei Beneficiari;
- ✓ eventuale decreto del Giudice Tutelare per Beneficiari minori.

Verificatasi la risoluzione del contratto, la Società esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori pari al saggio legale di interesse in vigore a quel momento, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari. Ogni pagamento viene effettuato presso la Sede o la competente Agenzia della Società ovvero mediante bonifico sul conto corrente bancario degli aventi diritto.

Art. 15 Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari che può comunque in qualsiasi momento revocare o modificare mediante comunicazione scritta alla Società o per testamento.

La designazione non può essere revocata o modificata dopo che:

- ✓ il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- ✓ il Contraente sia deceduto;
- ✓ il Beneficiario, al verificarsi dell'evento previsto, abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, le operazioni di riscatto, recesso, pegno o vincolo, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

Art. 16 Cessione, pegno, vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolarlo. Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sull'originale di polizza o su appendice. Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto e recesso richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

Art. 17 Tasse ed imposte

Tasse ed imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Art. 18 Foro competente

In caso di controversie fra le parti il foro competente è quello di residenza o di domicilio del Consumatore.

Art. 19 Limitazioni ed esclusioni

Il rischio di morte non è coperto per i casi derivanti direttamente o indirettamente da:

- ✓ dolo del Contraente o del Beneficiario;
- ✓ partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti dolosi;
- ✓ partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- ✓ partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
- ✓ incidente di volo se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- ✓ suicidio od omicidio dell'Assicurato consenziente, se avviene nei primi due anni dalla decorrenza della garanzia.

In questi casi il contratto si risolve e la prestazione per il caso di morte sarà pari esclusivamente al controvalore delle quote.

REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI

Art. 1 Costituzione e denominazione dei Fondi Interni

Per i contratti di assicurazione sulla vita le cui prestazioni sono espresse in quote di un Fondo di Investimento, la Società ha istituito secondo le modalità descritte nel presente Regolamento, sette Fondi di gestione di valori mobiliari, a ciascuno dei quali corrisponde un diverso criterio di investimento.

Tali fondi sono denominati: Fondo Financial Geographic Areas, Fondo Financial Industrial Sectors, Fondo Financial Audace, Fondo Financial Equilibrato, Fondo Financial Prudente, Fondo Financial Riserva Euro e Fondo Financial Global Bond.

Il Contraente, in funzione delle proprie esigenze, sceglie il Fondo o i Fondi Interni tra quelli istituiti dalla Società nel momento di sottoscrizione del contratto.

Art. 2 Scopo e caratteristiche dei Fondi

Lo scopo della gestione di ciascun Fondo Interno è di realizzare l'incremento delle somme che vi affluiscono.

Ogni Fondo costituisce patrimonio distinto, a tutti gli effetti, dal patrimonio della Società, nonché da quello di ogni altro Fondo gestito dalla stessa.

I Fondi sono ad accumulazione e quindi l'eventuale incremento del valore delle quote di ognuno di essi non viene distribuito.

Art. 3 Partecipanti ai Fondi

Ai Fondi possono partecipare esclusivamente i Contraenti delle polizze emesse dalla Società e correlate agli stessi in base alle condizioni contrattuali.

Art. 4 Criteri di investimento dei Fondi Interni

FONDO FINANCIAL GEOGRAPHIC AREAS

La Società attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio del Fondo in oggetto prevalentemente orientata verso valori mobiliari rappresentativi del capitale di rischio (azioni, quote di O.I.C.R. di tipo azionario). Gli investimenti in valori mobiliari di tipo obbligazionario e la liquidità potranno essere presenti nel portafoglio del Fondo per un valore non superiore al 10% del medesimo.

La Società nel rispetto di quanto sopra indicato circa gli indirizzi degli investimenti può investire il patrimonio del Fondo di investimento in:

- ✓ **titoli quotati e non quotati** conformemente alla disciplina di cui al D. L. n. 174/95 e al provvedimento ISVAP n. 147, così come modificato dal provvedimento 16 settembre 1998;
- ✓ **valori e quote** conformemente alla disciplina di cui al D. L. n. 174/95 e al provvedimento ISVAP n. 147, così come modificato dal provvedimento 16 settembre 1998.

Il profilo di rischio è medio alto. La volatilità media annua stimata, calcolata utilizzando la serie storica e sulla base di parametri oggettivi solitamente usati per questo tipo di stime, è 14,55%. Per volatilità si intende la misurazione della variabilità del prezzo di un prodotto finanziario. Quanto più uno strumento finanziario è volatile, tanto maggiore è l'aspettativa di guadagni elevati, ma anche il rischio di perdite.

FONDO FINANCIAL INDUSTRIAL SECTORS

La Società attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio del Fondo in oggetto prevalentemente orientata verso valori mobiliari rappresentativi del capitale di rischio (azioni, quote di O.I.C.R. di tipo azionario). Gli investimenti in valori mobiliari di tipo obbligazionario e la liquidità potranno essere presenti nel portafoglio del Fondo per un valore non superiore al 10% del medesimo.

La Società nel rispetto di quanto sopra indicato circa gli indirizzi degli investimenti può investire il patrimonio del fondo di investimento in:

- ✓ **titoli quotati e non quotati** conformemente alla disciplina di cui al D. L. n. 174/95 e al provvedimento ISVAP n. 147, così come modificato dal provvedimento 16 settembre 1998;
- ✓ **valori e quote** conformemente alla disciplina di cui al D. L. n. 174/95 e al provvedimento ISVAP n. 147, così come modificato dal provvedimento 16 settembre 1998.

Il profilo di rischio è medio alto. La volatilità media annua stimata, calcolata utilizzando la serie storica e sulla base di parametri oggettivi solitamente usati per questo tipo di stime, è 13,88%. Per volatilità si intende la misurazione della variabilità del prezzo di un prodotto finanziario. Quanto più uno strumento finanziario è volatile, tanto maggiore è l'aspettativa di guadagni elevati, ma anche il rischio di perdite.

FONDO FINANCIAL AUDACE

La Società attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio del Fondo in oggetto tra valori mobiliari di natura azionaria e obbligazionaria. Gli investimenti in valori mobiliari di natura azio-

La Società nel rispetto di quanto sopra indicato circa gli indirizzi degli investimenti può investire il patrimonio del Fondo di investimento in:

- ✓ **titoli quotati e non quotati** conformemente alla disciplina di cui al D.L. n. 174/95 e al provvedimento ISVAP n. 147, così come modificato dal provvedimento 16 settembre 1998;
- ✓ **valori e quote** conformemente alla disciplina di cui al D.L. n. 174/95 e al provvedimento ISVAP n. 147, così come modificato dal provvedimento 16 settembre 1998.

Il profilo di rischio è medio alto. La volatilità media annua stimata, calcolata utilizzando la serie storica e sulla base di parametri oggettivi solitamente usati per questo tipo di stime, è 10,68%. Per volatilità si intende la misurazione della variabilità del prezzo di un prodotto finanziario. Quanto più uno strumento finanziario è volatile, tanto maggiore è l'aspettativa di guadagni elevati, ma anche il rischio di perdite.

FONDO FINANCIAL EQUILIBRATO

La Società attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio del Fondo in oggetto tra valori mobiliari di natura azionaria e obbligazionaria. Gli investimenti in valori mobiliari di natura azionaria potranno essere presenti nel portafoglio del Fondo per un valore non superiore al 60% del medesimo. La Società nel rispetto di quanto sopra indicato circa gli indirizzi degli investimenti può investire il patrimonio del Fondo di investimento in:

- ✓ **titoli quotati e non quotati** conformemente alla disciplina di cui al D. L. n. 174/95 e al provvedimento ISVAP n. 147, così come modificato dal provvedimento 16 settembre 1998;
- ✓ **valori e quote** conformemente alla disciplina di cui al D. L. n. 174/95 e al provvedimento ISVAP n. 147, così come modificato dal provvedimento 16 settembre 1998.

Il profilo di rischio è medio basso. La volatilità media annua stimata, calcolata utilizzando la serie storica e sulla base di parametri oggettivi solitamente usati per questo tipo di stime, è 7,35%. Per volatilità si intende la misurazione della variabilità del prezzo di un prodotto finanziario. Quanto più uno strumento finanziario è volatile, tanto maggiore è l'aspettativa di guadagni elevati, ma anche il rischio di perdite.

FONDO FINANCIAL PRUDENTE

La Società attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio del Fondo in oggetto tra valori mobiliari di natura azionaria e obbligazionaria. Gli investimenti in valori mobiliari di natura azionaria potranno essere presenti nel portafoglio del Fondo per un valore non superiore al 40% del medesimo. La Società nel rispetto di quanto sopra indicato circa gli indirizzi degli investimenti può investire il patrimonio del Fondo di investimento in:

- ✓ **titoli quotati e non quotati** conformemente alla disciplina di cui al D. L. n. 174/95 e al provvedimento ISVAP n. 147, così come modificato dal provvedimento 16 settembre 1998;
- ✓ **valori e quote** conformemente alla disciplina di cui al D. L. n. 174/95 e al provvedimento ISVAP n. 147, così come modificato dal provvedimento 16 settembre 1998.

Il profilo di rischio è medio basso. La volatilità media annua stimata, calcolata utilizzando la serie storica e sulla base di parametri oggettivi solitamente usati per questo tipo di stime, è 4,29%. Per volatilità si intende la misurazione della variabilità del prezzo di un prodotto finanziario. Quanto più uno strumento finanziario è volatile, tanto maggiore è l'aspettativa di guadagni elevati, ma anche il rischio di perdite.

FONDO FINANCIAL RISERVA EURO

La Società attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio del Fondo in oggetto prevalentemente orientata verso valori mobiliari di natura obbligazionaria (titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito, strumenti di mercato monetario in genere, quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, O.I.C.R. di tipo obbligazionario e monetario). Gli investimenti in valori mobiliari di natura azionaria potranno essere presenti nel portafoglio del Fondo per un valore non superiore al 10% del medesimo. La Società nel rispetto di quanto sopra indicato circa gli indirizzi degli investimenti può investire il patrimonio del fondo di investimento in:

- ✓ **titoli quotati e non quotati** conformemente alla disciplina di cui al D. L. n. 174/95 e al provvedimento ISVAP n. 147, così come modificato dal provvedimento 16 settembre 1998;
- ✓ **valori e quote** conformemente alla disciplina di cui al D. L. n. 174/95 e al provvedimento ISVAP n. 147, così come modificato dal provvedimento 16 settembre 1998.

Il profilo di rischio è basso. La volatilità media annua stimata, calcolata utilizzando la serie storica e sulla base di parametri oggettivi solitamente usati per questo tipo di stime, è 1,31%. Per volatilità si intende la misurazione

della variabilità del prezzo di un prodotto finanziario. Quanto più uno strumento finanziario è volatile, tanto maggiore è l'aspettativa di guadagni elevati, ma anche il rischio di perdite.

FONDO FINANCIAL GLOBAL BOND

La Società attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio del Fondo in oggetto prevalentemente orientata verso valori mobiliari di natura obbligazionaria (titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito, strumenti di mercato monetario in genere, quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, O.I.C.R. di tipo obbligazionario e monetario). Gli investimenti in valori mobiliari di natura azionaria potranno essere presenti nel portafoglio del Fondo per un valore non superiore al 10% del medesimo.

Gli investimenti potranno essere effettuati anche in valute estere comportando un rischio di cambio a totale carico del Contraente.

La Società nel rispetto di quanto sopra indicato circa gli indirizzi degli investimenti può investire il patrimonio del Fondo di investimento in:

- ✓ **titoli quotati e non quotati** conformemente alla disciplina di cui al D. L. n. 174/95 e al provvedimento ISVAP n. 147, così come modificato dal provvedimento 16 settembre 1998;
- ✓ **valori e quote** conformemente alla disciplina di cui al D. L. n. 174/95 e al provvedimento ISVAP n. 147, così come modificato dal provvedimento 16 settembre 1998.

Il profilo di rischio è basso. La volatilità media annua stimata, calcolata utilizzando la serie storica e sulla base di parametri oggettivi solitamente usati per questo tipo di stime, è 2,60%. Per volatilità si intende la misurazione della variabilità del prezzo di un prodotto finanziario. Quanto più uno strumento finanziario è volatile, tanto maggiore è l'aspettativa di guadagni elevati, ma anche il rischio di perdite.

Art. 5 Disposizioni comuni ai Fondi Interni

La gestione dei Fondi e l'attuazione delle politiche di investimento competono alla Società, che vi provvede nell'interesse dei partecipanti. La Società, nell'ottica di una più efficiente gestione dei Fondi, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni deleghe gestionali delle attività che compongono i Fondi in settori che richiedono competenze specialistiche al fine di avvalersi delle loro specifiche professionalità.

La Società si riserva la facoltà di detenere una parte del patrimonio di ogni Fondo in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà di assumere in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte per la tutela dell'interesse dei partecipanti.

Nella selezione degli investimenti in valuta estera viene tenuto conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio cambio. La Società ha la facoltà di utilizzare strumenti di copertura del rischio di cambio e tecniche negoziali aventi ad oggetto valori mobiliari finalizzati alla buona gestione di ciascun Fondo di investimento.

I Fondi Interni descritti nel presente Regolamento potranno investire in parti di O.I.C.R. promossi o gestiti da imprese appartenenti al gruppo B.P.M. - Banca Popolare di Milano.

Art. 6 Valore complessivo netto del patrimonio dei Fondi Interni

La Società determina ogni mercoledì, oppure il giorno successivo qualora il mercoledì coincida con un giorno non lavorativo, il valore complessivo netto di ciascun Fondo.

Il valore complessivo netto del patrimonio di ciascun Fondo Interno risulta dalla valorizzazione delle attività finanziarie che vi sono conferite, al netto di eventuali passività, tenuto conto delle spese e degli oneri di cui all'art. 8.

Ai fini della determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno saranno applicati i seguenti principi contabili:

- ✓ le negoziazioni sulle attività finanziarie sono contabilizzate sulla base della conclusione dei relativi contratti, anche se non regolati;
- ✓ gli interessi e gli altri proventi ed oneri di natura operativa sono registrati secondo il principio della competenza temporale, anche mediante rilevazione di ratei attivi e passivi;
- ✓ gli interessi e gli altri proventi attivi vengono registrati al lordo delle eventuali ritenute di acconto;
- ✓ i valori mobiliari quotati sono valutati al prezzo ufficiale pubblicato il giorno di riferimento;
- ✓ i valori mobiliari non quotati sono valutati al presunto valore di realizzo;
- ✓ la liquidità è computata al nominale.

Art. 7 Valore unitario della quota

Il valore unitario della quota di ciascun Fondo Interno viene determinato dalla Società ogni mercoledì, oppure il giorno successivo qualora il mercoledì coincida con un giorno non lavorativo.

Il valore unitario della quota si ottiene dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, calcolato con le modalità illustrate nell'art. 6, per il numero delle quote afferenti lo stesso Fondo in circolazione nello stesso giorno.

Art. 8 Spese ed oneri a carico dei Fondi Interni

Sono a carico dei Fondi Interni le seguenti spese:

(a) le commissioni di gestione pari all'1,5% annuo per il Fondo Financial Geographic Areas e per il Fondo Financial Industrial Sectors, all'1% annuo per il Fondo Financial Prudente, per il Fondo Financial Equilibrato e per il Fondo Financial Audace ed allo 0,5% annuo per il Fondo Financial Riserva Euro e per il Fondo Financial Global Bond. Tali commissioni vengono calcolate settimanalmente sul valore patrimoniale del fondo al netto delle spese riportate nel seguente punto (b);

(b) spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo, di pubblicazione del valore delle quote, nonché quelle sostenute per l'attività svolta dalla società di revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo su base annuale.

Tali spese, il cui rateo viene imputato al fondo settimanalmente, vengono prelevate dalle disponibilità di quest'ultimo nell'ultimo giorno di ogni mese.

Eventuali tasse ed imposte relative al Fondo saranno a carico del Fondo stesso. I crediti di imposta maturati nel Fondo interno vengono trattenuti dalla Società. La Società non riconoscerà ai Contraenti le eventuali commissioni retrocesse da terzi gestori di O.I.C.R.

Poiché il patrimonio dei Fondi Interni viene investito anche in quote di fondi comuni di investimento esterni alla Società, si precisa che fra gli oneri sopra indicati, indirettamente gravano anche quei costi che sono impliciti nei prezzi di acquisizione di tali quote e più precisamente, alla data di redazione della presente nota:

- ✓ le commissioni di gestione a carico di detti fondi comuni di investimento nella misura massima del 2% su base annua;
- ✓ le eventuali commissioni di incentivo, applicate solo su alcuni e subordinate al raggiungimento di un incremento percentuale del valore delle quote, nella misura massima dello 0,25% su base mensile.

Art. 9 Revisione contabile

I Fondi Interni sono annualmente sottoposti a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo Speciale di cui all'art. 8 del D.P.R. 31 marzo 1975 n. 136, che attesta la rispondenza dei Fondi Interni al presente Regolamento e certifica l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche oltre che l'esatta valorizzazione delle quote.

Art. 10 Modifiche relative ai fondi

Qualora a seguito dei cambiamenti della normativa primaria o secondaria di riferimento o comunque al fine di conseguire una migliore gestione delle attività nell'interesse di ogni partecipante, si determinasse la necessità di modificare il presente Regolamento o i criteri di investimento dei Fondi, la Società informerà per iscritto ciascun partecipante delle modifiche sopravvenute.



**Bipiemme
Vita**

La Compagnia di Assicurazione di  **Banca Popolare di Milano**

Sede Sociale: Galleria de Cristoforis, 1 - 20122 Milano
Telefoni 027700.2471 - 2405 - 5907 Fax 027700.5903
Società per Azioni

Capitale Sociale € 24.000.000 interamente versato
Iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 329688
Tribunale di Milano - R.E.A. n. 1403170

Codice Fiscale e Partita IVA n. 10769290155

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. 17 marzo 1994

